

351908



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Codice Fiscale 00061820742

CONVENZIONE

N. *di repertorio*

L'anno millenovecento

, addì

del

me, di

1 APR. 1986

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P., o Istituto, in persona del Presidente legale rappresentante

Dott. Ing. Erminio ELIA anche per gli alloggi facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni, sono stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto, sono stati devoluti allo IACP;

Il Sig. *Salvatore Domenico* (c.f. *SLDNCH7822422V*) nato il *22-11-1947* a *Brindisi* (BR) al quale è stata effettuata l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del

proprio coniuge Sig.ra *Spagnulo Lucio*

(c.f. *SPAGNUC U55L66L0490*) nata il *26-7-1955*

a *Canosa* (TA) i quali convengono e stipu-

lano, quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Dott. Ing. Emidio Solares nella sua

espressa qualità, da e cede in locazione all'altro costituito Sig. Solares

Domenico l'appartamento N. 2 piano scala B

facente parte del 1° lotto di alloggio di edilizia residenziale

pubblica nel Comune di Arezzo cant. VI

Via per Torre

Detto alloggio si compone di n. 3 stanze utili, vano cu-

cina, vari servizi igienici ed è corredato da

per un complessivo n. 65 vani convenzionali.

ART. 2.

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario — che ne dà atto —

in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ed a regola

d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta ed altri annessi

e connessi di qualsiasi specie, salvo quanto eventualmente eccetto

in sede di redazione del verbale di consegna.

L'assegnatario dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo

trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la

consegna, ad ogni effetto di Legge, con il ritiro delle chiavi e si ob-

bliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessa-

zione del rapporto.

ART. 3

Il Sig. Solares Domenico dichiara di ac-

ceettare la locazione sotto l'osservanza del libro 4°, titolo 3°, capo 6°,

sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in quanto non sia diversa-

mente stabilita nella presente convenzione, nel Regolamento di Inqui-



linato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni, disposti dal

loro I.A.C.P. di Brindisi, che, forniti in allegato, formano parte inte-

grante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara

di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente, e non

ART. 4

La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali,

diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il

conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situa-

zioni legittimanti la risoluzione o per legis, ovvero per inadempimento

agli obblighi assunti dalle parti

La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinuncia che

l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera

raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'al-

loggio

ART. 5

La canone di locazione è stabilito in annue lire

da pagarsi in rate mensili di lire

(L. 50.925), entro e non oltre il giorno 10 di ogni

mezzo, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche

L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a

mezzo di versamento, sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero

di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che

stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-

sentè convenzione, in via obbligatoria, l'assegnatario.

In caso di ritardo nel pagamento del canone, sarà applicata una

indennità di mora pari all'interesse legale sull'ammontare dovuto e

non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di

legge per il recupero delle mensilità scadute ed il rilascio per moro-

sità che lo I.A.C.P., ipso jure, potrà intimare all'assegnatario.

ART. 6. - Nel canone di locazione sono comprese le quote relative alle

spese di amministrazione e manutenzione, mentre non sono compresi

il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua normale e di

eccedenza, che saranno a carico dell'assegnatario, il quale pagherà

il primo direttamente all'ENEE e rimborserà il secondo all'Istituto.

Non sono, inoltre, comprese le spese per conduzione e manuten-

zione impianto ascensore, autoclave, riscaldamento, per fornitura del

relativo carburante, nonché per portierato, per pulizia e luce delle

scale, per gli impianti e spazi comuni, nonché per diritti di esazione

(a domicilio, i cui servizi) semprechè istituiti dall'Istituto e funzio-

nanti, sono a carico totale dell'assegnatario.

ART. 7. -

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'as-

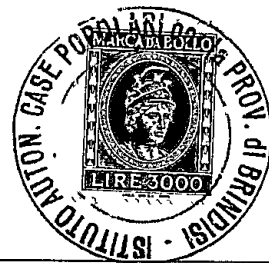
segnatario effettua il versamento della somma di Lit. 1.000.000,-

paria due mensilità del canone, a titolo di deposito in garanzia dei

danni.

Tale deposito rimarrà infruttifero per l'assegnatario e vincolato

sino alla cessazione della convenzione.



Sul deposito stesso l'Istituto è autorizzato a ritenere in qualunque tempo;

a) l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'Assegnatario;

b) l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative che l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le eventuali ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario immediatamente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria di risoluzione della convenzione.

ART. 8

La risoluzione della convenzione si verifica ipso jure, altresì, quando l'assegnatario:

A) sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località, che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R.

30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni e integrazioni;

B) Sia lo divenga l'assegnatario in proprietà, con patto di futura vendita o in locazione semplice di un alloggio, sito nello stesso

	Comune di residenza o in qualsiasi località, costruito a totale
	carico o con il concorso o con il contributo o con il finanzia-
	mento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato
	o di altro Ente pubblico;
	C) - Si serva dell'alloggio anche parzialmente, per uso diverso da
	quello esclusivamente convenuto di abitazione;
	D) - i alloggi stabilmente a qualsiasi titolo, persone non indicate
	come facenti parte del nucleo familiare senza specifica auto-
	rizzazione dell'Istituto;
	E) - apporti, modificazioni all'alloggio o alle pertinenze e prospetti
	del fabbricato senza preventiva autorizzazione dell'Istituto, fatto
	salvo il risarcimento del danno;
	F) - non si attenga alle norme del Regolamento di Inquilinato ed al
	Regolamento di gestione dei servizi comuni;
	G) - incorra in una delle situazioni di inosservanza delle condizioni
	di cui all'art. 11 (decadenza), nonché degli artt. 15 e 16 e 17
	(annullamento o revoca) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, ovvero
	entri in una situazione prevista dal comma 13 dell'art. 22 (supero
	dei limiti di reddito e del comma 2° dell'art. 23 (mancata pro-
	duzione della documentazione) della legge 8-8-1977, n. 513, fatte
	sempre salve le conseguenze punitive di cui all'art. 26 (deca-
	denza, sanzioni amministrative, esclusione dell'assegnazione)
	della citata Legge 513 del 1977.
	A titolo esemplificativo, facendo salve le altre ipotesi previste
	dalla legislazione vigente e da eventuali successive modificazioni ed

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati, senza colpa dell'assegnatario stesso.

In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all'alloggio, accessori e pertinenze, comprese, anche se autorizzate dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal precedente art. 11, 4° comma.

ART. 14
Sono a carico dell'assegnatario tutte le riparazioni di piccole manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Inquilinato e nel Regolamento di Gestione dei Servizi comuni.

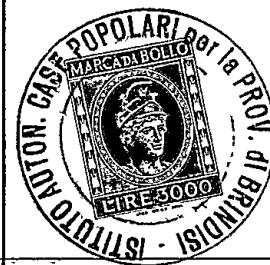
In caso di inottemperanza l'Istituto, previa visita, anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida all'assegnatario stesso, farà eseguire i lavori a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 15
L'assegnatario, oltre quanto previsto più dettagliatamente nel Regolamento di Inquilinato:

a) dovrà usare la più scrupolosa cura, non solo nell'uso dell'appartamento, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei locali o

spazi di uso comune;

b) - non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità



integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente richia-

mate, l'assegnatario:

a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si

tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dal-

la consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito

di motivata istanza;

b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea docu-

mentazione relativa alla situazione reddituale familiare;

c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi

titolo, l'alloggio a terzi;

d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo

superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P.,

giustificata da gravi motivi;

e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.

ART. 9

Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il su-

bentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli le-

gittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di

primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con

l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo

familiare denunziato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in

possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035

e successive modificazioni ed integrazioni.

In difetto di tali requisiti, i familiari ed, eventuali, conviventi

dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall'assegnatario, previa autorizzazione dell'Istituto, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati, senza colpa dell'assegnatario stesso.

In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzate dall'Istituto, derivassero danni sia all'alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente l'assegnatario. In caso di inottemperanza vale quanto disposto dal precedente art. 11, 4° comma.

ART. 14.
Sono a carico dell'assegnatario, tutte le riparazioni di piccole manutenzione, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Inquilinato, e nel Regolamento di Gestione dei Servizi comuni.

In caso di inottemperanza l'Istituto, previa visita, anche a mezzo di persona all'uopo delegata e previa diffida all'assegnatario stesso, farà eseguire i lavori a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 15.
L'assegnatario, oltre quanto previsto più dettagliatamente nel Regolamento di Inquilinato:
a) dovrà usare la più scrupolosa cura, non solo nell'uso dell'appartamento, accessori e pertinenze comprese, ma anche dei locali o spazi di uso comune;
b) non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità

superiore a quella occorrente per usi domestici;

c) - dovrà evitare di collocare vasi e cassette da fiori, non conve-

nientemente assicurati ai davanzali. In caso di danni, comun-

que, a persone e cose, ne risponderà personalmente a tutti gli

effetti civili e penali;

d) - dovrà avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgi-

menti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità re-

ciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini, che questi

arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini, risponder-

done personalmente a norma dell'art. 2048 c.c.;

e) - non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorina-

re, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso inten-

dendosi vietato. Egli è responsabile dei danni di acqua, arrecati

all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da ostruzioni

all'imboccatura dei pluviali di scarico,

f) - non potrà apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo

benestare dell'Istituto. Sono soltanto consentite le targhe d'uso

per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso,

g) - dovrà osservare scrupolosamente i regolamenti municipali ri-

guardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in

proposito dalle competenti Autorità con il conseguente accollo

delle eventuali spese derivanti dall'osservanza dei suddetti prov-

vedimenti. In caso contrario provvederà l'Istituto a propria cura

ed a spese dell'assegnatario.

ART. 16

1. Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa la immediata risoluzione ipso jure della convenzione, con conseguente sfratto, e dà diritto all'Istituto di richiedere il pagamento, oltre che dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti sino alla riconsegna dei locali, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

ART. 17

1. L'assegnatario dichiara, espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di Inquilinato che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Allegato).

2. La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente articolo 16.

3. L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche, che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 18

L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare incondizionatamente le norme contenute nel Regolamento di gestione dei Servizi Comuni che si allega al presente atto di cui forma parte integrante, sostanziale ed inscindibile - (Allegato).

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente art. 16.

L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.

ART. 19.

Sono a carico dell'assegnatario le spese e le tasse di stipula (eventualmente di registrazione) della presente convenzione.

ART. 20.

Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono rispettivamente domicilio:

l'Istituto nella propria sede;

l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione, competente è il Foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 Codice procedura civile; anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T.U. approvato con R.D. 28-4-1938, n. 1165.

ART. 21

La presente convenzione è disciplinata, in generale, dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare dal D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, dalla Legge 8-8-1977, n. 513, dalla

Legge 5-8-1977, n. 457, nonché dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso richiamo a tali disposizioni legislative e normative.

ART. 22

La presente convenzione fruisce dei benefici ed agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia residenziale pubblica.

In particolare essa fruisce dei benefici di cui all'art. 26 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, al D.P.R. 30-10-1972, n. 634 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 23-12-1977, n. 953.

ART. 23

L'assegnatario si obbliga a denunciare ogni aggiunta o modifica del suo nucleo familiare rispetto alla composizione attuale, quale risulta dalla certificazione allegata alla presente convenzione.

Fatta, letta e confermata la presente convenzione viene firmata dalle costituite parti.

BRINDISI, li 1 APR. 1986

L'ASSEGNETARIO

Albino Bonaventura

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 c.c., si approvano espressamente gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

morte dell'assegnatario, in favore dell'Istituto, il quale, altrimenti,

procederà nei loro confronti ai sensi dell'art. 18 del citato D.P.R.

n. 1035, dell'art. 26 della Legge 8-8-1977, n. 513 e successive eventuali

modificazioni ed integrazioni, che qui si intendono immediatamente

richiamate.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento di matrimonio

o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel rapporto suben-

trerà l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia

stato attribuito dal giudice a quest'ultimo, purché risulti affidatario

dei figli ed abbia i requisiti necessari per la continuazione del rap-

porto previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive

modificazioni ed integrazioni.

In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale, al-

l'assegnatario subentra nel rapporto l'altro coniuge, se tra i due si

sia così convenuto, purché risulti affidatario dei figli ed abbia i

requisiti necessari per la continuazione del rapporto previsti dall'art. 2

del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive modificazioni ed inte-

grazioni.

ART. 10

L'assegnatario prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi

dell'art. 24 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, la gestione autonoma dello

stabile, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli asse-

gnatari interessati; prende atto, altresì, che la gestione autonoma

sarà disciplinata da apposito regolamento da approvarsi ai sensi del

predetto art. 24.

La gestione autonoma ed il relativo regolamento avranno efficacia vincolante per tutti gli assegnatari.

L'assegnatario prende atto ed accetta, inoltre, che i servizi relativi ad autoclave, riscaldamento, ascensore, ed, in genere, ad impianti e spazi comuni, saranno gestiti direttamente, secondo quanto disposto dal Regolamento di Inquilinato e dal Regolamento di gestione dei Servizi Comuni, che, allegati al presente contratto, ne formano parte integrante ed inscindibile.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

Si conviene espressamente che l'Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero provenire alle persone e allo stabile, da fatti, omissioni o colpe di altri assegnatari o di terzi in genere.

L'Istituto, inoltre, resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia sulla fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

L'assegnatario risponde di tutti i deterioramenti o i danni prodotti per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti sia all'alloggio sia allo stabile che alle sue pertinenze.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 12 - RENDITA

Si riconoscono e si accetta di ritenere applicabili al
presente Contratto le innovazioni normative di cui alla
Legge della Regione Puglia 20-12-1984, n. 54.

L'ASSEGNETARIO IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

L'Assegnatario

Il Coniuge dell'Assegnatario



La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

L'ASSEGNETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.

La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Case Popolari per la Provincia di Brindisi, in data 12/12/1984, n. 1035, di D.P.R. 30/10/1975, n. 634 e successive modificazioni.